Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 24 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 luglio 1982.

Nuova tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia e la Francia.

(3949)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 24 SETTEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 15 settembre 1982.

(4555)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 settembre 1982, n. **674**.

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. **675**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:

immersione in olio « o »;

sovrappressione interna « p »;

immersione sotto sabbia « q »;

custodia a prova di esplosione « d »;

sicurezza aumentata « e »;

sicurezza intrinseca « i ».

Art. 2.

Il materiale elettrico di cui al precedente art. 1 può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.

E' vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni.

Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 13

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue:

NORME CEI E CORRISPONDENTI NORME EUROPEE
(definite dal CENELEC 2, rue de Bréderode, Boite 5, 1000 Bruxelles)

Norma CEI		Titolo	Norma Europea		
Numero	Data		Numero	Ediz.	Data
CEI 31-8	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera potenzialmente esplosiva: regole generali	EN 50 014	I	Marzo 77
CEI 31-5	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera potenzialmente esplosiva: immersione in olio « o »	EN 50 015	I	Marzo 77
CEI 31-2	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera potenzialmente esplosiva: sovrappressione interna « p »	EN 50 016	I	Marzo 77
CEI 31-6	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: immersione sotto sabbia « q »	EN 50 017	I	Marzo 77
CEI 31-1	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: custodia a prova di esplosione « d »	EN 50 018	I	Marzo 77
CEI 31-7	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sicurezza aumentata « e »	EN 50 019	I	Marzo 77
CEI 31-9	Marzo 78	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sicurezza intrinseca « i »	EN 50 020	I	Marzo 77

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

ALLEGATO II

Marchio distintivo comunitario

b = 0,4 a
c = 0,25 a
e min = 0,03 a

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **676**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 73 - nell'art. 73, relativo al corso di laurea in chimica, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame di laurea in chimica consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche ed esperienze originali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **677**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

paleografia greca;
archivistica;
storia dell'arte contemporanea;

antichità ed istituzioni medioevali;
storia bizantina;
storia dei partiti politici;
demografia storica;
letteratura e filologia siciliana;
filologia dantesca.

Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

psicologia sociale.

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

linguistica generale;
letteratura umanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 219

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 settembre 1982.
Adeguameno della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181;
Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1° ottobre 1971, 16 aprile 1976 e 4 marzo 1980;
Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive modificazioni sino al decreto ministeriale 4 marzo 1980 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 6.500 per il geometra;
L. 4.500 per gli aiutanti di concetto.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 9.000 per il geometra;
L. 6.000 per gli aiutanti di concetto.

Art. 2.

Tutti i compensi da valutarsi in ragione della estensione (onorari a misura) previsti dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 della citata tariffa, quali risultano dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 4 marzo 1980, sono aumentati del 15%.

Art. 3.

La misura di tutti gli altri compensi, previsti dalla stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 16 aprile 1976, è aumentata del 15%.

Roma, addì 16 settembre 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(4625)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.
Corso legale della moneta commemorativa del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 19 marzo 1982, concernente l'emissione di monete di argento da L. 500 celebrative del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone;
Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1982, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 396;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1981 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 27 settembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4611)

DECRETO 20 settembre 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (lire 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 30 settembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 219

(4609)

DECRETO 20 settembre 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (lire 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 30 settembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983;

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982
Registro n. 20, Tesoro, foglio n. 220

(4610)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 212,5 miliardi, ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'anno finanziario 1982.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge n. 650/79;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. in data 23 ottobre 1980 e dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in data 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 1980;

Ritenuto di dover provvedere al trasferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di competenza 1982, per la concessione di contributi ai comuni e consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è impegnata, per le finalità esposte in premessa, la somma di lire 212,5 miliardi, per il 1982, come segue:

Regioni e province autonome —	Importi (in lire) —
Bolzano	3.421.250.420
Trento	3.028.125.000
Piemonte	14.144.354.500
Valle d'Aosta	820.249.570
Lombardia	27.783.666.520
Veneto	15.604.583.050
Friuli-Venezia Giulia	4.606.291.520
Liguria	8.411.458.470
Emilia-Romagna	15.279.458.050
Toscana	12.753.187.070
Umbria	2.359.458.470
Marche	5.460.187.500
Lazio	20.354.666.950
Abruzzo	7.323.812.920
Molise	1.111.729.020
Campania	20.441.791.520
Puglia	14.191.458.476
Basilicata	2.110.479.025
Calabria	8.431.999.999
Sicilia	18.347.604.450
Sardegna	6.514.187.500
Totale	212.500.000.000

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1982
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 56

(4563)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2413/82 della commissione, del 3 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2414/82 della commissione, del 3 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2415/82 della commissione, del 3 settembre 1982, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2416/82 della commissione, del 3 settembre 1982, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2417/82 della commissione, del 3 settembre 1982, che istituisce una sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 2418/82 della commissione, del 3 settembre 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2419/82 della commissione, del 3 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 258 *del* 4 *settembre* 1982.

(236/C)

Regolamento (CEE) n. 2420/82 della commissione, del 6 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2421/82 della commissione, del 6 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2422/82 della commissione, del 6 settembre 1982, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2423/82 della commissione, del 6 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2424/82 della commissione, del 6 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Pubblicati nel n. L 259 *del* 7 *settembre* 1982.

(237/C)

Regolamento (CEE) n. 2425/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2426/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine il malto.

Regolamento (CEE) n. 2427/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2029/82 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1982.

Regolamento (CEE) n. 2428/82 della commissione, del 7 settembre 1982, relativo alla fornitura di una partita di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2429/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2430/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2431/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2432/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 35 del 9 febbraio 1982.

Pubblicati nel n. L 260 *dell'*8 *settembre* 1982.

(238/C)

Regolamento (CEE) n. 2433/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2434/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2435/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2436/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2437/82 della commissione, del 7 settembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2438/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2439/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2440/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 relativo alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevante alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 2441/82 della commissione, del 7 settembre 1982, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2442/82 della commissione, del 7 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2443/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2444/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa l'importo d'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2445/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2446/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2373/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2447/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2448/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2449/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2450/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2290/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981/1982 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 245 del 20 agosto 1982.

Pubblicati nel n. L 261 *del* 9 *settembre* 1982

(239/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui allo allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.;
farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A., detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro Presidente delegato: MARCORA

ALLEGATO *B* 2/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Broncozina - Mendelejeff		
ad scir 200 g	24663	3.335
bb scir 200 g	24663/1	2.770
20 conf 75 mg	24663/A	4.170
Caffalgina - Ragionieri		
os 3 fl 6 ml	24692	1.105
os 6 fl 6 ml	24692	1.600
Clisundac - Panther Osfa		
30 cpr 100 mg	24691	10.075
50 cpr 100 mg	24691	16.155
Disal - Selvi		
20 cpr 250 mg	24686	4.800
30 cpr 250 mg	24686	6.700
Droxal - Zambeletti		
12 cps 250 mg	24700	6.305
8 cps 500 mg	24700/1	7.805
12 cps 500 mg	24700/1	11.375
scir est 60 ml 125 mg - 5 ml	24700/A	3.725
scir est 100 ml 125 mg - 5 ml	24700/A	5.615
scir est 60 ml 250 mg - 5 ml	24700/A1	6.205
scir est 100 ml 250 mg - 5 ml	24700/A1	9.735
Duplexil - Tiber		
12 cps 500 mg	24697	3.770
1 fl 500 mg + 1 f	24697/A	1.580
1 fl 1 g + 1 f	24697/A1	1.905
Galatest - Boehringer Bioc. Robin		
fl 100 ml	24690	7.010
Immunol - Sarm		
50 cpr 20 mg	24662	7.365
20 cpr 50 mg	24662/1	6.910
Lederfolin - Cyanamid		
10 cpr 15 mg	24659	16.515
1 fl 50 mg	24659/A	6.985
Lentogest - Samil		
1 f 2 ml	24542	2.280
Litursol - Aicardi		
20 cpr 50 mg	24615	6.740
40 cpr 50 mg	24615	12.510
20 cpr 150 mg	24615/1	17.535
40 cpr 150 mg	24615/1	34.095
Naprium - Radiumfarma		
20 cpr 250 mg	24684	7.380
6 supp 250 mg	24684/A	3.125
6 supp 500 mg	24684/A1	5.040
Oxadol - Isi		
20 cpr 30 mg	24714	4.670
iniett 5 f 1 ml 20 mg	24714/A	2.455

	Numero di registrazione	Prezzo
Pulmovax - Merck Sharp		
1 fl 0,5 ml	24668	11.060
1 siringa 0,5 ml	24668	11.605
Seglor - Lirca		
30 cps	24624	9.705
Solfomucil - Locatelli		
scir 200 ml	24685	5.615
Sulmen - Menarini		
ad 20 cpr	24687	3.890
bb 20 cpr	24687/1	1.925
scir fl 100 ml	24687/A	3.040
Telebrix 12 sodium - Byk Gulden		
fl 250 ml	24008	15.915
Telebrix 30 meglumine - Byk Gulden		
30 ml	23439	5.775
100 ml	23439	15.995
Telebrix 38 - Byk Gulden		
1 f 20 ml	23480	4.850
1 f 40 ml	23480	8.425
Uropir - Sarm		
16 cpr	24518	9.950
20 cpr	24518	12.190
Vasobrix 32 - Byk Gulden		
1 f 20 ml	23543	4.205

ALLEGATO *B* 2/Mod

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Celex - Aristochimica		
8 cpr 1 g	23947/C	11.000
Depo-Medrol - Upjohn		
c/lidocaina 1 fl 1 ml + sir	17932/A	2.030
c/lidocaina 3 fl 1 ml + 3 sir	17932/A	4.045
Flumetol - Farmila		
semplice coll 5 ml	23345/B	3.090
semplice coll 10 ml	23345/B	5.010
semplice coll 20 unità	23345/B	4.825
semplice coll 40 unità	23345/B	7.810
semplice pom oft 5 g	23345/C	2.000
semplice pom oft 10 g	23345/C	3.145
Metacen - Chiesi		
« R 75 » 12 cps	20873/B	1.400
« R 75 » 20 cps	20873/B	1.780
« R 75 » 24 cps	20873/B	1.915
Mucojet - Polifarma		
12 cps 375 mg	23822/A	2.700
20 cps 375 mg	23822/A	3.960
Natafucin - Brocades		
gel crema vag 0,5 % 30 g	23501/A	1.650
10 tav vag	23501/B	1.595
Piraflogin - Jamco		
50 cps 100 mg	18609/B	3.720
Rimactan - Ciba Geigy		
4 conf 450 mg	21624/B	3.800
8 conf 450 mg	21624/B	7.355
16 conf 450 mg	21624/B	13.705
Rubrolisina - Ncsn		
os 10 fl 15 ml	18051/A	4.100
Samyr - Bioresearch		
30 cpr 100 mg	22865/D	14.525
Sinatus - Radiumfarma		
os 10 fl 10 ml	18887/A	2.920
Sultrin - Cilag		
10 ovuli vag	6827/B	2.120
20 ovuli vag	6827/B	3.220
Valerocalma - Piam		
30 cps 320 mg	558/C	3.165
grat 20 bust	558/D	2.740

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cromex - Giustini		
« 200 » 6 f liof + 6 f	22854/1	8.585
« 200 » 10 f liof + 10 f	22854/1	13.015
Depo-Medrol - Upjohn		
c/lidocaina 1 fl 2 ml + sir	17932/A1	2.795
Dexal - Pulitzer		
20 cps 100 mg	24376/1	4.830
30 cps 100 mg	24376/1	6.795
Flogene Polifarma - Polifarma		
mite 10 supp	23519/B1	1.980
Glicero-Valerovit - Italfarmaco		
im 10 f 2 ml 40 mg	3803/B1	2.300
50 conf 100 mg	3803/D1	3.170
Lanitop - Boehringer Bioc. Robin		
mite 40 cpr	22643/1	1.760
Lisenteral - Lisapharma		
os 10 fl 5 ml	9919/1	3.915
P-Cortin - Farge		
« 200 » 10 f 2 ml	12582/2	10.445
Rilaten - Guidotti		
6 f 2 ml 20 mg	23598/A1	3.210
Rimactan - Ciba Geigy		
4 conf 600 mg	21624/B1	4.870
8 conf 600 mg	21624/B1	9.445
16 conf 600 mg	21624/B1	17.780
Samyr - Bioresearch		
20 cpr 200 mg	22865/D1	18.625
Vitef - Italfarmaco		
pom 5 % 50 g	5137/1	1.540

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Aritmina - Byk Gulden		
1 f 2 ml	17098	1.120
Celex - Aristochimica		
os sosp 100 g	23947/B	17.085
Disintox - Irbi		
tioctico os 20 bust	10964/D	2.110
Gamma-Venin - Ist. Behring		
iv fl liof 5 g + fl solv	21177	329.540
Ig Gamma Sclavo - Sclavo		
1 siringa 2 ml	20712	6.795
Ig Morbillo Sclavo - Sclavo		
1 siringa 2 ml	24128	11.450
Ig Parotite Sclavo - Sclavo		
1 siringa 2 ml	24129	11.520
Ig Rosolia Sclavo - Sclavo		
1 siringa 2 ml	24044	10.875
Prexan - Lafare		
30 cps 250 mg	24467	9.160

	Numero di registrazione	Prezzo
Sclavo-test PPD - Sclavo	—	—
multipuntura 1 dose	22642/B	1.410
Ultradil - Schering		
crema 20 g	22382	2.355
pom 20 g	22382/A	2.355
ung 20 g	22382/B	2.355

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Amigen - Baxter		
flebo 1 fl 250 ml	19579	2.895
flebo 1 fl 500 ml	19579	4.475
flebo 1 fl 1.000 ml	19579	6.890
Audio M - Parke Davis		
iniett 10 f 2 ml	9107	2.335
Beta Carnetina - Sigma Tau		
os gtt fl + fl	21779	8.420
20 cps	21779/A	7.450
30 cps	21779/A	10.710
Clusivol - Ayerst		
25 cps	5616	2.100
Ultradil - Schering		
crema 30 g	22382	3.070
crema 40 g	22382	3.770
pom 30 g	22382/A	3.070
pom 40 g	22382/A	3.770
Zimeton - Ital Suisse		
5 f liof + 5 f solv	21807	3.265

MODIFICA DI CONFEZIONE E DI COMPOSIZIONE

Chinteina - Lafare		
40 cpr 200 mg	8579	6.485

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E FORMA DI PRESENTAZIONE

Glicero-Valerovit - Italfarmaco		
scir 180 g	3803	1.915

(4600)

Comunicato della segreteria

In attuazione del provv. C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della CEE con Telex n. 163077 del 22 settembre 1982 praticabili dal 27 settembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP.

Gasolio autotrazione	L/lt.	542
Gasolio agricoltura	»	426
Petrolio agricoltura	»	416
Gasolio pesca e piccola marina	»	395
Petrolio pesca e piccola marina	»	385
Olio combustibile ATZ	L/kg.	294
Olio combustibile BTZ	»	323

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
		—	—	—	—	—
Gasolio	L/lt.	514	517	520	523	526
Petrolio (*)	»	579	582	585	588	591
Olio comb.le fluido	L/kg.	434	437	440	443	446

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L/lt.	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg. quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt. franco negozio.

(4637)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e stabilimento di Trento, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, stabilimento di Torino Dora, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 10 maggio 1982 al 31 dicembre 1982.

(4613)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto 31 agosto 1982, n. 2155, la S.p.a. Sitra Evian italiana, in Brescia, viale della Bornata, 62, è stata autorizzata ad importare e a vendere in Italia l'acqua minerale naturale francese denominata « Badoit ».

Detta acqua minerale sarà importata e messa in vendita in Italia in recipienti di vetro della capacità di 45,89 e 100 cl.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con le quali saranno contrassegnati i recipienti.

Con decreto 31 agosto 1982, n. 2156 la S.p.a. San Pellegrino, in Milano, via Castelvetro, 17/23, è stata autorizzata ad importare e a vendere in Italia l'acqua minerale naturale francese denominata « Contrexeville Source Pavillon ».

Detta acqua minerale sarà importata e messa in vendita in Italia in recipienti di vetro della capacità di un litro.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(4618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 21 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1409,800	1409,800	1409,95	1409,800	1409,75	1409,75	1409,700	1409,800	1409,800	1409,80
Dollaro canadese	1145,500	1145,500	1145 —	1145,500	1145 —	1145,40	1145,250	1145,500	1145,500	1145,50
Marco germanico	563,390	563,390	563,60	563,390	563,45	563,40	563,440	563,390	563,390	563,40
Fiorino olandese	513,440	513,440	513,65	513,440	513,40	513,45	513,580	513,440	513,440	513,45
Franco belga	29,220	29,220	29,22	29,220	29,20	29,20	29,210	29,220	29,220	29,22
Franco francese	199,370	199,370	199,50	199,370	199,25	199,35	199,300	199,370	199,370	199,37
Lira sterlina	2412,500	2412,500	2412 —	2412,500	2411 —	2412,40	2412,300	2412,500	2412,500	2412,50
Lira irlandese	1927 —	1927 —	1926 —	1927 —	1924 —	—	1926 —	1927 —	1927 —	—
Corona danese	160,330	160,330	160,60	160,330	160,45	160,30	160,300	160,330	160,330	1 0,35
Corona norvegese	203,570	203,570	203,45	203,570	203,25	203,35	203,610	203,570	203,570	203,60
Corona svedese	226,080	226,080	226,10	226,080	226 —	226,35	226,130	226,080	226,080	226,10
Franco svizzero	659 —	659 —	659,25	659 —	659,50	659 —	658,820	659 —	659 —	659 —
Scellino austriaco	80,169	80,169	80,26	80,169	80,20	80,15	80,170	80,169	80,169	80,16
Escudo portoghese	16,110	16,110	16 —	16,110	16,15	16,10	16,150	16,110	16,110	16,11
Peseta spagnola	12,486	12,486	12,52	12,486	12,45	12,50	12,485	12,486	12,486	12,48
Yen giapponese	5,326	5,326	5,35	5,326	5,32	5,33	5,322	5,326	5,326	5,32
E.C.U.	1325,530	1325,530	—	1325,530	—	—	1325,530	1325,530	1325,530	—

Media dei titoli del 21 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,875
» 5,50 % » » 1969-84	84,750
» 6 % » » 1970-85	78,975
» 6 % » » 1971-86	76,650
» 6 % » » 1972-87	77,425
» 9 % » » 1975-90	72,450
» 9 % » » 1976-91	70,325
» 10 % » » 1977-92	77,725
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,575
» » » » 1-12-1981/83	99,675
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,525
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,075
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,125
» » » 12 % 1- 1-1984	92,750
» » » 12 % 1- 4-1984	91,425
» » » 12 % 1-10-1984	89,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1409,750
Dollaro canadese	1145,375
Marco germanico	563,415
Fiorino olandese	513,510
Franco belga	29,215
Franco francese	199,335
Lira sterlina	2412,400
Lira irlandese	1926,500
Corona danese	160,315
Corona norvegese	203,590
Corona svedese	226,105
Franco svizzero	658,910
Scellino austriaco	80,169
Escudo portoghese	16,130
Peseta spagnola	12,485
Yen giapponese	5,324
E.C.U.	1325,530

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		119.467.755.747		
Gestione di bilancio	Entrate finali	64.586.119.463.973		— 36.696.665.500.613
	Spese finali		101.282.784.964.586	
	Rimborso di prestiti		20.182.685.418.552	
	Accensione di prestiti	23.631.392.593.505		
	TOTALE	88.217.512.057.478	121.465.470.383.138	— 33.247.958.325.660
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	669.452.724.029.745	626.013.108.875.639	+ 43.439.615.154.106
	Crediti di tesoreria	226.418 718.075.132	236.675.661.392.131	— 10.256.943.316.999
	TOTALE	895.871.442.104.877	862.688.770.267.770	+ 33.182.671.837.107
	TOTALE COMPLESSIVO	984.208.421.918.102	984.154.240.650.908	
Fondo di cassa al 31 luglio 1982			54.181.267.194	— 65.286.488.553
	TOTALE A PAREGGIO	984.208.421.918.102	984.208.421.918.102	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 31 luglio 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	119.467 755.747	54.181.267.194	— 65.286.488.553
Crediti di tesoreria	85.827.470.707.214	96.084.414.024.213	+ 10.256.943.316.999
TOTALE	85.946.938.462.961	96.138.595.291.407	+ 10.191.656.828.446
Debiti di tesoreria	231.495.173.174.086	274.934.788.328.192	— 43.439.615.154.106
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.548.234.711.125	— 178.796.193.036.785	— 33.247.958.325.660

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1982: 836.701 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**52.643.766.769.447** (*)				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**11.665.314.876.667** (*)				
ENTRATE CORRENTI . . .	**64.309.081.646.114** (*)	TITOLO I — **Spese correnti** . .	**86.009.965.335.732**	Risparmio pubblico	— 21.700.883.689.618 (*)
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**277.037.817.859** (*)	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**15.272.819.628.854**		
ENTRATE FINALI . . .	**64.586.119.463.973**	**SPESE FINALI** . . .	**101.282.784.964.586**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 36.696.665.500.613
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**20.182.685.418.552**		
ENTRATE FINALI . . .	**64.586.119.463.973**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**121.465.470.383.138**	Ricorso al mercato	— 56.879.350.919.165
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**23.631.392.593.505**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**88.217.512.057.478**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**121.465.470.383.138**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 33.247.958.325.660

(*) Dati provvisori

(4521)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			1.911.408.976.401	
II - In deposito all'estero »			18.917.294.902.885	20.828.703.879.286
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.173.603.012.437
CASSA L.				1.326.911.924.211
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		388.683.762.120		
- ammassi »		1.622.960.982.648	2.011.644.744.768	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		1.034.124.529.136		
- a scadenza fissa »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		500.097.500.000	1.534.222.029.136	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				3.545.866.773.904
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			8.966.627.275.833	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		436.873.677		
- corrispondenti in conto corrente »		367.83[illegible].214.529		
- depositi vincolati »		1.231.923.257.268		
- diverse »		—	1.600.192.350.474	10.566.819.626.307
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.323.055.151.315
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			12.362.822.412.512	
II - Conti speciali »			2.338.141.254.337	14.700.963.666.849
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				29.140.045.779.845
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				407.147.462.651
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		31.745.166.871.097		
- per investimento delle riserve statutarie »		245.169.449.031		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		680.410.268.137	32.670.746.538.265	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		11.918.214.267		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		264.963.993.883	276.882.208.150	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società de enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	65.341.422.446	65.464.336.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	37.334.020.099			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	74.655.334.726	111.989.354.825	182.213.878.921	33.129.842.675.336
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			38.624.360.077	38.624.360.078
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			26.421.665.052	
II - Impianti »			86.622.153.992	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	113.351.014.132
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.				
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		22.591.316.365		
- in allestimento »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi L.			36.829.963.716	
IV - Altre »			623.353.084.917	687.556.156.101
RATEI L.				352.255.857.726
RISCONTI »				
SPESE DELL'ESERCIZIO »				3.031.065.604.082
				127.385.972.944.260
CONTI D'ORDINE L.				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		4.560.495.768.919		
- altri »		240.341.463.552.095	244.901.959.321.014	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L		—		
- esteri »		761.876.052.321	761.876.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.411.347.343.627	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			500.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.834.752.500.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			238.501.099.501	251.392.936.316.463
TOTALE... L.				378.778.909.260.723

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(4522)

D'ITALIA

31 luglio 1982

PASSIVO

CIRCOLAZIONE	L.		31.663.874.754.000
VAGLIA CAMBIARI	»		241.886.442.306
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento	L.	—	
II - Altri	»	1.859.358.155	1.859.358.155
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		299.057.868.795
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		31.133.232.906
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»		—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	41.941.365.155.077	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	436.317.202	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	45.675.199.754	
IV - Società costituende	»	59.079.718.995	
V - Per debordo dei massimale sugli impieghi	»	1.305.191.355.825	
VI - Altri	»	31.302.862.275	43.383.050.709.128
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		486.680.889.192
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		1.851.460.365.145
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera	L.	2.746.173.231	
II - Conti dell'estero in lire	»	194.261.113.143	197.007.286.374
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		8.996.658.163.749
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		1.025.159.165.774
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	24.240.860.927.652	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) ..	»	1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»	1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»	1.383.378.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»	2.070.185.000.000	
VII - Fondo assicurazione danni	»	324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»	211.078.868.202	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»	46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»	311.310.323.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	420.965.381	32.697.490.704.772
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.		20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		62.276.614.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		6.122.649.761
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi	L.	43.775.649.818	
II - Altre	»	2.748.746.991.087	2.792.522.640.905
RATEI	L.		62.350.194.549
RISCONTI	»		—
CAPITALE SOCIALE			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		215.658.427.357
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		223.436.783.450
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		3.126.022.401.677
	L.		127.385.972.944.260
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	244.901.959.321.014	
II - Titoli e valori presso terzi	»	761.876.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.411.347.343.627	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	500.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni	L. —	—	
- esteri	» 1.834.752.500.000	1.834.752.500.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	238.501.099.501	251.392.936.316.463
TOTALE...	L.		378.778.909.260.723

Il ragioniere generale: SALONICO

PREFETTURA DI SIRACUSA

Nomina di commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 10 luglio 1982, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1982, n. 390, il dott. Rocco Bona, capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, è stato nominato commissario con l'incarico di esercitare nel territorio della provincia i compiti già svolti dal predetto ispettorato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito dalla legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario cesserà — con decreto prefettizio — dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'esercizio delle funzioni loro trasferite o comunque entro il 31 dicembre 1982.

(4485)

Nomina di commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funizoni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 16 luglio 1982, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, il dott. Angelo Vaccaro, dirigente dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, è nominato commissario con l'incarico di esercitare nel territorio della provincia i compiti già svolti dal predetto E.N.P.I. ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito dalla legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario cesserà — con decreto prefettizio — dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'esercizio delle funzioni loro trasferite o comunque entro il 31 dicembre 1982.

(4486)

Nomina di commissario per la temporanea prosecuzione nella provincia delle funzioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con decreto prefettizio 16 luglio 1982, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1982, n. 390, l'ing. Riccardo Nappi, dirigente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, sezione Sicilia orientale, è stato nominato commissario con l'incarico di esercitare nel territorio della provincia i compiti già svolti dalla predetta A.N.C.C., ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito dalla legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario cesserà — con decreto prefettizio — dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'esercizio delle funzioni loro trasferite o comunque entro il 31 dicembre 1982.

(4487)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 7 settembre 1982, n. 1/13/2-877, il cognome originario della sig.ra Vilma Dusti in Bratovich, nata a Parenzo il 17 dicembre 1957, abitante a Trieste in via Parenzo n. 5, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 30 aprile 1982, nella forma italiana di « Giusti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(4542)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, ruolo del personale amministrativo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14, foglio 163, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica delle singole qualifiche nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'Amministrazione periferica del tesoro, di cui al decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1971, registro n. 17, foglio n. 281;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Tenuto conto delle riduzioni d'organico stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve dei posti stabilite dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata a bandire un concorso, per esami, a trenta posti nella qualifica di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, ruolo del personale amministrativo.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi; (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede nella regione Lombardia e vi dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto;

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di licenza di scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro — Direzione generale del Tesoro — Divisione XXI - Via XX Settembre - Roma, oppure alle direzioni provinciali del Tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede destinata nell'ambito della regione Lombardia.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati dal presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Roma - Via XX Settembre, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Roma - Via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute

e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e lo avvenuto accertamento sierologico del sangue.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento della lettera di invito a produrli.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel precedente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità espressiva del candidato.

La predetta prova può anche consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia ed eventualmente nella dimostrazione dell'idoneità ad usare macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;
elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;
nozioni elementari di statistica;
diritti e doveri dell'impiegato;
nozioni generali sull'ordinamento e le attribuzioni delle direzioni provinciali del tesoro;
nozioni generali sull'ordinamento degli archivi.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Il 10 novembre 1982 sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tale prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorchè si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 156

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . il (1) . . . residente in . . . via . . n. . . codice postale n. . chiede di essere ammesso al concorso a trenta posti di coadiutore in prova della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subìto alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito presso . . in data . .,

di trovarsi, per quanto concerne gli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . in qualità di . . dal . .) (4);

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede destinata nell'ambito della regione Lombardia.

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni .

Eventuale numero telefonico .

Visto per l'autentica della firma (5) .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(4587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

cattedra di idrologia forestale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova - Ufficio concorsi, via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4575)

Concorso ad un poso di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti (quarta qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia - Facoltà di agraria, per la qualifica di mestiere di Conducente di automezzi e trattori con patente di 3° grado.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare nonchè il possesso della patente di cat. D/E.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centoventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4574)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, mediante prova d'arte, a cinquanta posti per la nomina alla qualifica di elettricista-circuitista nel ruolo organico degli operai specializzati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13 del 1° luglio 1981 — parte seconda — è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, n. 4206, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1981, registro n. 14, foglio n. 353, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, mediante prova d'arte, a cinquanta posti per la nomina alla qualifica di elettricista-circuitista in prova nel ruolo organico degli operai specializzati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3883.

(4635)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 1982, n. 24.

Modifica alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: « Elettrificazione rurale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 27 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *c*) dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1981, n. 33, che ha apportato delle modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« *c*) finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche distributrici e dell'ENEL con un contributo fino all'85%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 luglio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

LEGGE PROVINCIALE 14 luglio 1982, n. 25.

Modifiche alla legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 11: « Finanziamento integrativo per piani di elettrificazione rurale approvati dalla C.E.E. e dallo Stato italiano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 27 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione di progetti di elettrificazione rurale ammessi ai benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E., nonché quelli previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la giunta provinciale può concedere contributi integrativi in conto capitale fino al 90%, che devono essere commisurati all'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 2.

(1) L'art. 2 della legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per opere o acquisti aggiuntivi ai progetti di cui all'art. 1 la giunta provinciale può concedere gli stessi contributi previsti dall'art. 1, commisurandoli all'ammontare della spesa ammessa ».

Art. 3.

(1) L'art. 4 della legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere i benefici di cui all'art. 1, all'assessorato competente dovrà essere inoltrata domanda munita dello stato finale dei lavori eseguiti ».

Art. 4.

(1) Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 11, sono abrogati.

Art. 5.

(1) Per l'attuazione della legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 11, come risulta modificata dalla presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la maggior spesa di lire 2.000 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (punto n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).

Art. 6.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

In aumento:

Cap. 83015. — Contributi in conto capitale per integrare il finanziamento di programmi di elettrificazione rurale, ammessi ai benefici del FEOGA . . . . L. 2.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 luglio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(4416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 17 giugno 1982, n. 12.

Modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 18 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, che autorizza la giunta provinciale a modificare le disposizioni che disciplinano le missioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3029 del 21 maggio 1982;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

(1) Sono emanate le modifiche al regolamento sul trattamento di missione del personale della provincia di Bolzano, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 giugno 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1982
Registro n. 7, foglio n. 166

MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Articolo unico

(1) L'ultimo comma dell'articolo unico delle modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 2 dicembre 1980, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'arrotondamento di cui all'art. 1, ottavo comma,nonchè l'importo per il pasto di cui al primo comma dell'art. 2 del regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti provinciali è fissato in L. 7.000 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 12 luglio 1982, n. 13.

Regolamento di esecuzione all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente la determinazione delle attività artigiane.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge, art. 1, comma 2, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 39 del 4 novembre 1981;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3468 del 7 giugno 1982 relativa all'approvazione dell'elenco delle attività in oggetto;

Decreta:

E' emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione all'art. 1, comma 2, della legge provinciale del 16 febbraio 1981, n. 3.

Esso sostituisce il regolamento di esecuzione emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 4 novembre 1981, n. 39, il quale è abrogato in forza del presente

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 luglio 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1982
Registro n. 8, foglio n. 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	72.000
	semestrale	L.	40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:		
	annuale	L.	85.000
	semestrale	L.	47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	165.000
	semestrale	L.	92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	65.000
Abbonamento semestrale	L.	35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

ELENCO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE
(Art 1, legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

EDILIZIA

Conciatetti
Fumisti
Muratori
Piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici
Pittori e verniciatori
Scalpellini e scultori in marmo
Spazzacamini

METALLO

Armaioli
Attrezzisti
Carrozzieri
Congegnatori meccanici
Elettricisti
Elettricisti d'auto
Elettromeccanici
Fabbri
Galvanizzatori
Installatori di impianti termo-sanitari
Lattonieri
Magnani
Meccanici d'auto
Meccanici per cicli e motocicli
Meccanici per macchine d'ufficio
Ramai
Tecnici radio e TV

LEGNO

Bottai
Carpentieri
Carradori e costruttori di attrezzature in legno
Doratori
Falegnami
Intagliatori
Scultori d'ornamento
Policromatori
Scultori in legno
Tornitori in legno

ABBIGLIAMENTO, TESSILI E CUOIO

Calzolai
Calzolai ortopedici
Cappellai e modisti
Fabbricanti di borse
Magliai
Pellicciai
Ricamatori
Ricamatori in pelle
Sarti da uomo
Sarti per signora
Sellai
Tappezzieri - arredatori tessili
Tessitori

ALIMENTARI

Macellai
Mugnai
Panettieri
Pasticcieri

SANITARIE E CURA DEL CORPO

Estetisti e massaggiatori estetici
Parrucchieri da uomo
Parrucchieri per signora
Pedicuristi

VETRO, CARTA, CERAMICA ED ALTRE ATTIVITÀ

Ceramisti
Compositori
Decoratori con fiori
Fotografi
Grafici
Incisori
Legatori di libri
Orafi e argentieri
Orologiai
Reprolitografi
Tipografi
Vetrai

(4492)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100322640)